

TI_GERICHTE 12.2024.62 vom 13. Juni 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-06-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2024.62

FR: TI_GERICHTE 12.2024.62 du 13 juin 2025

IT: TI_GERICHTE 12.2024.62 del 13 giugno 2025

Regeste

Accertamento dell'inesistenza di debiti alimentari; estinzione, imputazione di un pagamento

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore una nuova versione del Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) in attuazione della relativa modifica del 17 marzo 2023. La procedura innanzi al Pretore è iniziata ed è terminata prima di tale data, sicché sia la medesima, sia la presente procedura di appello sono rette dal diritto previgente (art. 404 e 405 CPC).

E. 2

L'art. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.

E. 3

I termini di impugnazione e di risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Alla luce del diritto incondizionato alla replica sgorgante dagli art. 29 cpv. 1 e 2 Cost. e 6 CEDU, le parti hanno altresì diritto a presentare allegati spontanei di seconda sede. La giurisprudenza del Tribunale federale applicabile al regime procedurale qui di rilievo (vCPC) impone all'autorità giudicante di attendere almeno 10 giorni dalla notifica della risposta all'appello, prima di trattare il ricorso. Ciò non ha però per conseguenza l'automatica esclusione dall'incartamento di atti giunti dopo tale termine ma prima dell'inizio della deliberazione e dell'emanazione della decisione (STF 4A_170/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 1, 5A_155/2013 del 17 aprile 2013 consid. 1.4). Nel caso concreto l'appello 16 maggio 2024 contro la decisione 15 aprile 2024 (notificata al patrocinatore dell'insorgente il giorno successivo) è tempestivo, così com'è tempestiva la risposta all'appello 8 ottobre 2024. La parte appellata contesta la tempestività della replica spontanea della controparte datata 5 novembre 2024 (alla quale ha tempestivamente duplicato in data 14 maggio 2025), siccome trasmessa non entro 10 giorni bensì a distanza di 26 giorni dalla notifica della risposta all'appello. In realtà, il mancato inoltro entro 10 giorni nel caso concreto non nuoce all'appellante, dal momento che la scrivente Camera non aveva ancora iniziato la deliberazione. Ad ogni modo, non occorre qui approfondire ulteriormente la tematica, dal momento che la replica in oggetto, come si vedrà, non influisce sull'esito del presente giudizio.

E. 4

Con l'appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto oppure l'errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L'atto di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC). La parte appellante deve spiegare non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erranee o censurabili le motivazioni del Pretore, ovvero deve cercare di dimostrare che la sua tesi si impone su quella della decisione impugnata. Non può semplicemente riproporre le allegazioni di fatto o gli argomenti giuridici fatti valere in prima istanza, ma deve cercare di far emergere che la decisione impugnata è errata per quanto riguarda i fatti accertati o le conclusioni giuridiche tratte da essi. Può farlo solo ripresentando l'impostazione del primo giudice e sottolineando le lacune del suo ragionamento con critiche puntuali, esplicite e circostanziate, indicando precisamente i passaggi della decisione che contesta e le prove su cui si fonda, poiché l'autorità di appello deve essere messa nella misura di comprendere agevolmente le censure ricorsuali, pena l'irricevibilità delle medesime (STF 4A_297/2021 del 3 febbraio 2022 consid. 4.3, 4A_213/2023 del 9 ottobre 2023 consid. 4.3). La motivazione del gravame dev'essere contenuta nello scritto presentato entro il termine di ricorso. Scaduto tale termine un completamento del medesimo, ad esempio mediante aggiunta, negli allegati spontanei (che non possono servire a colmarne le lacune), di nuove censure già proponibili in precedenza, non è più ammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.3, STF 4A_651/2020 del 19 agosto 2022 consid. 1).

E. 5

RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono pure quantificate in fr. 7'000.-.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar

decide:

1. L'appello 16 maggio 2024 di AP1 è respinto nella misura della sua ricevibilità.

2. Le spese processuali della procedura d'appello, di fr. 7'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili di seconda sede.

3. Notificazione:

- avv. PA1, Via N _____, Lugano;

- avv. ti PA2 e PA3, H _____ SA,

U _____ / _____, Zü _____.

Il presidente

La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

E. 6

Giusta l'art. 317 CPC, in sede di appello nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente adottati e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze.

E. 7

Con l'impugnata decisione, il Pretore ha anzitutto accertato l'ammissibilità dell'azione presentata dall'attore, essendo chiaro che egli ha postulato l'accertamento dell'inesistenza del debito (ex art. 85a LEF) di cui ai due summenzionati PE ed essendo la convenuta stata in grado di difendersi con puntuali e precise argomentazioni al riguardo sin dal suo memoriale di risposta. Nel seguito, dopo aver riassunto le caratteristiche dell'azione di cui all'art. 85a LEF nonché esposto la ripartizione dell'onere probatorio e la sua cognizione (estesa a tutte le contestazioni e le obiezioni sorte dopo la crescita in giudicato del titolo di rigetto, ovvero la sentenza di divorzio, e non vincolata dalle considerazioni del giudice del rigetto dell'opposizione), il Pretore ha in primo luogo esaminato il fondamento dei crediti alimentari posti in esecuzione. Al riguardo, ha accertato che il loro importo in capitale è pacifico, e che essi sono da adeguare all'indice nazionale svizzero dei prezzi al consumo (come previsto dalla convenzione di divorzio, che non risulta essere stata validamente modificata), pari a 98.5 nel gennaio 2005, a 101.8 da febbraio 2017 e a 102.5 da febbraio 2018. Pertanto, li ha accertati nella misura di € 7'234.51 mensili (€ 7'000.- x 101.8 : 98.5) da marzo 2017 a gennaio 2018 e di € 7'284.26 mensili (€ 7'000.- x 102.5 : 98.5) da febbraio 2018 a giugno 2018, per complessivi € 115'998.16, pari a fr. 134'358.40 (così come già accertato in sede di rigetto dell'opposizione). In secondo luogo, il primo giudice ha esaminato se l'attore (gravato dell'onere della prova) avesse dimostrato l'avvenuta estinzione di tale debito con i sette pagamenti di € 26'000.- cadauno effettuati tra il 2015 e il 2016. Egli ha escluso l'eventualità di un'estinzione mediante dichiarazione ex art. 86 CO, non avendo l'attore dimostrato di avere dichiarato esplicitamente o implicitamente nei confronti della controparte, al momento dell'esecuzione dei pagamenti, di voler così spontaneamente saldare anticipatamente (per giunta in un contesto di forti tensioni fra gli ex coniugi, ove l'attore tendeva a bloccare i pagamenti in favore della convenuta) futuri alimenti non ancora esigibili relativi al periodo marzo 2017 - giugno 2018, né un relativo accordo e/o informazione di quest'ultima (che la convenzione di divorzio presupponeva), non bastando la mera menzione del termine "mensilità" quale causale dei pagamenti. Sul tema, il Pretore ha altresì aggiunto che la testimonianza di N_____ G_____ (collaboratrice storica dell'attore, stando alla quale quest'ultimo avrebbe disposto di pagare delle cifre superiori in modo da anticipare il versamento degli alimenti a seguito di pesanti reclami della convenuta) non può portare la prova dell'adempimento delle condizioni di cui all'art. 86 CO né del fatto che AO1 fosse stata informata di tale modus operandi. Inoltre la teste neppure ha indicato quali voci del doc. P (elenco di pagamenti asseritamente effettuati negli anni dall'attore in favore della convenuta, da apprezzare con prudenza) si riferirebbero al versamento dei contributi alimentari in esame, e ha rilevato che gran parte delle somme erano state versate all'ex moglie per aiutarla nei suoi investimenti immobiliari in S_____ (senza tuttavia indicare quali, e che non emergono dal doc. P a eccezione delle posizioni n. ___7 e ___2). Il Pretore ne ha dunque concluso che la causale degli innumerevoli versamenti eseguiti dal 2000 al 2017 risulta assai oscura, ritenuto oltretutto che il doc. P non fa riferimento al presunto pagamento anticipato di alimenti e che anzi i sette versamenti ivi

riportati e qui di rilievo recano tutti quale giustificazione il pagamento della rata del mese immediatamente successivo. Il primo giudice ha pertanto concluso che la convenuta non poteva e non doveva in buona fede comprendere che i versamenti in discussione fossero destinati a coprire in anticipo gli alimenti non ancora sorti, e tantomeno che essi avessero quale preciso scopo quello di estinguere in anticipo i contributi non ancora maturati per il periodo marzo 2017 - giugno 2018, tesi che mal si concilia peraltro con la mancata ripresa dei pagamenti da luglio 2018. Nel seguito, il Pretore ha escluso che i pagamenti fossero imputabili ai debiti posti in esecuzione sulla base dell'art. 87 CO. Egli ha innanzitutto rilevato che l'attore non ha dimostrato che dal settembre 2013 si fosse liberato del debito alimentare nei confronti del figlio mediante versamenti diretti nelle sue mani, vista la poca chiarezza delle prove agli atti e in particolare la scarsa affidabilità e conclusività del conteggio doc. I, emergendo piuttosto dai riscontri istruttori che la convenuta aveva continuato a percepire, oltre ai propri alimenti, anche quelli del figlio comune divenuto maggiorenne (come emerge dalle dichiarazioni di J_____ M_____ e dello stesso attore, dal doc. 15 e in parte dalla testimonianza di N_____ G_____, per il resto poco attendibile). Sicché i pagamenti qui in discussione (complessivi € 182'000.-, versati su un conto corrente cointestato con l'attore presso la D_____ B_____) devono essere ascritti dapprima agli alimenti correnti dell'ex moglie e del figlio da novembre 2015 a giugno 2016 (ammontanti a complessivi € 98'923.87). Quanto all'eccedenza di € 83'076.13, secondo gli accertamenti pretorili essa dev'essere imputata, ex art. 87 CO, ai debiti scaduti ed esigibili, ovvero alle rate scadute dei debiti previsti nei doc. F e 5 (fr. 4'000'000.- e fr. 1'650'000.-), e in particolare al primo (tenuto conto delle tesi espresse dalle parti). Ciò poiché l'attore (gravato dell'onere della prova) non ne ha dimostrato l'avvenuta estinzione o prescrizione né il superamento di tali accordi, tenuto conto che: i) la prescrizione decennale dei crediti fra coniugi non decorreva durante il matrimonio (art. 143 - recte 134 cpv. 1 lett. 3 CO) ma è iniziata al più presto dal 2008; ii) i pti. 6a e 6b della convenzione di divorzio doc. E attestano che l'atto di separazione dei beni di cui al doc. 6 non aveva tacitato le precedenti pretese fra i coniugi e che gli accordi di cui ai doc. F e 5 rimanevano in vigore; iii) nel 2013, anni dopo l'avvenuto saldo (pressoché integrale) del debito di fr. 800'000.- di cui al doc. 6, l'attore ha effettuato svariati versamenti (riscontrabili sia nel doc. 3 che nel doc. P e in parte nei doc. 21/22) per almeno fr./ € 1'300'000.- dalla causale imprecisata, ma plausibilmente da ricondurre ai suddetti debiti di cui ai doc. F e 5 (cfr. anche teste J_____ M_____, secondo cui nel 2015 il debito relativo alla donazione sussisteva ancora e avrebbe dovuto essere saldato unitamente ai versamenti mensili per alimenti suoi e della madre); iv) l'ipotesi che gli accordi doc. F/doc. 5 sussistessero ancora e fossero stati parzialmente onorati (a valere quale riconoscimento di debito ex art. 17 e 135 CO) è più plausibile di quella della loro estinzione; v) le dichiarazioni del teste avv. A_____ F_____ (allora patrocinatore dell'attore) non dimostrano il contrario, essendosi egli limitato a formulare congetture; vi) varie risultanze istruttorie attestano che la convenuta aveva più volte sollecitato l'attore a vario titolo (doc. 20, doc. 23, teste N_____ G_____ e interrogatorio di AO1). Infine, il primo giudice ha osservato che le ulteriori allegazioni dell'attore nel suo memoriale conclusivo sono palesemente tardive e inammissibili, e che anche qualora si volesse ritenere che i noti sette versamenti non fossero destinati a estinguere in parte i contributi mensili dovuti al figlio comune, i crediti esigibili della convenuta erano comunque tali da assorbire l'intero importo di € 182'000.-. Tutto considerato ed evidenziate la considerevole confusione e la totale mancanza di trasparenza circa i rapporti di dare e avere tra le parti nonché gli insufficienti elementi prodotti dall'attore, il Pretore ha pertanto concluso che

questi, pur avendo reso verosimile di avere corrisposto notevoli importi alla convenuta, non ha dimostrato né reso altamente verosimile l'avvenuta estinzione dei debiti posti in esecuzione, ovvero che le eccedenze dei pagamenti mensili da novembre 2015 a giugno 2016 siano stati versati esclusivamente a titolo di anticipi sugli alimenti per il periodo da marzo 2017 a giugno 2018, considerato per di più che lo scopo dei contributi alimentari è quello di far fronte alle spese del periodo per il quale sono dovuti e pertanto di provvedere adeguatamente al sostentamento del coniuge creditore.

E. 8

Nelle richieste di giudizio del suo gravame, l'appellante formula unicamente una domanda cassatoria, ovvero si limita in maniera inammissibile a postulare l'annullamento della decisione di primo grado senza indicare le modifiche che vorrebbe ottenerne. Nelle motivazioni (p. 4 pto. 2 e p. 20) ne chiede invero la riforma nel senso di un accoglimento della sua petizione (e dunque di un accertamento dell'inesistenza dei debiti posti in esecuzione), anche se in realtà egli non contesta più (perlomeno non con la debita chiarezza) che i pagamenti da lui eseguiti miravano innanzitutto a estinguere i contributi alimentari correnti dell'ex moglie e del figlio e che l'eccedenza imputabile ammontava pertanto a € 83'076.13, a fronte di crediti alimentari posti in esecuzione pari a complessivi fr. 161'717.80 oltre interessi (fr. 20'207.80 + fr. 60'964.50 + fr. 80'545.50). Volendo comunque entrare nel merito delle sue censure, si osserva quanto segue.

E. 9

Con l'impugnativa, l'appellante non contesta l'ammontare dei crediti alimentari posti in esecuzione, né quali siano i suoi pagamenti da prendere in considerazione (7 pagamenti di € 26'000.- ciascuno fra novembre 2015 e giugno 2016, gli unici che verranno qui vagliati), malgrado talvolta menzioni l'esistenza di

E. 11

Già il Pretore ha rilevato - e qui si ribadisce - che nell'ottica dell'art. 86 CO non sono determinanti la convinzione o l'intenzione dell'appellante al momento dell'esecuzione dei versamenti (sicché sul tema la testimonianza di N_____ G_____ non è risolutoria), bensì la dichiarazione ricettizia fatta alla controparte, alla quale doveva essere chiaro e riconoscibile quale specifico debito l'attore intendesse saldare. Peraltro, l'art. 86 CO appartiene al diritto dispositivo (STF 4A_571/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 8.3), ovvero è sussidiario rispetto a eventuali accordi fra le parti. Per ammettere, nel caso concreto, una valida dichiarazione di imputazione (anche solo per atti concludenti), occorre dunque valutare se AO1 potesse comprendere che i versamenti ricevuti, risalenti al periodo novembre 2015 - giugno 2016, fossero per l'eccedenza imputabili ai futuri contributi alimentari (non ancora esigibili) dei mesi di marzo 2017 - giugno 2018, rispettivamente se le parti si fossero (prima o dopo i pagamenti) accordate in tale senso o diversamente. Per quanto riguarda la causale dei versamenti, i bonifici prodotti quale plico doc. V, come detto, recano unicamente la generica menzione " MENSILITÀ GM ", non solo senza riferirsi specificamente agli alimenti (sicché potrebbero riguardare pure altri eventuali pagamenti regolari come la rateizzazione di un diverso debito, tesi menzionata sia dalla convenuta che dal primo giudice e che si vaglierà più in avanti), ma senza neppure alludere a un'eventuale anticipazione degli stessi né tantomeno al relativo periodo di riferimento (questione invero trascurata nell'impugnativa). Neppure il doc. P (nell'ipotesi di volerlo ritenere attendibile) sorregge l'assunto dell'appellante. Anzi quest'ultimo, violando il suo onere di motivazione,

non si confronta con il rilievo del Pretore secondo cui in tale documento i 7 versamenti di cui trattasi recano tutti, quale unica giustificazione, il pagamento della rata del mese immediatamente successivo (ovvero il versamento del 30 novembre 2015 indica la causale “rata dicembre 2015”, quello del 29 dicembre 2015 la causale “rata gennaio 2016” e così via), senza lasciare intendere che siano riferiti anche a contributi futuri, e a quali. Più in generale, l’appellante non offre alcuna prova attestante che AO1 conoscesse la sua volontà di imputare le eccedenze in esame agli alimenti di marzo 2017 - giugno 2018, né pretende (ancor prima di dimostrare) che le richieste di pagamento dell’ex moglie da lui menzionate nel gravame fossero riferite ad alimenti futuri, tantomeno a quelli oggetto di esecuzione. Aggiungasi che J_____ M_____ nella sua audizione ha dichiarato che allorché il padre, nel 2016/2017, aveva interrotto il pagamento degli alimenti di entrambi, non aveva fornito loro alcuna spiegazione, rispettivamente aveva indicato quale giustificazione un incidente in elicottero da lui avuto, e in ogni caso non aveva preteso la loro estinzione anticipata (cfr. verbale del 20 settembre 2022, p. 2, r. 21-27). Peraltro lo stesso attore, nel suo interrogatorio, non ha mai preteso l’esistenza di tale anticipazione (come rilevato dal Pretore alla p. 7, par. 3 della decisione impugnata e non contestato nel gravame; v. anche verbale del 7 ottobre 2021, p. 3, rr. 82-84). Conseguentemente, è altresì da escludere un consenso anche solo tacito della convenuta (ad esempio dovuto a mancata reazione o protesta), ad accettare una simile anticipazione (che secondo la medesima non era mai stata discussa, cfr. verbale del 5 maggio 2022, p. 6, r. 256). Posto che per principio i contributi alimentari servono a coprire il fabbisogno corrente e che secondo la convenzione di divorzio (doc. E) essi dovevano essere pagati mensilmente “in via anticipata al 5 di ogni mese” (pto. 3), non può neppure essere seguita l’argomentazione dell’appellante (non risultante dalla decisione di primo grado senza che nel gravame vi sia menzione di una sua tempestiva proposizione in prima sede) secondo cui il suddetto pto. 3 già comprendeva un consenso a priori alla capitalizzazione e il necessario accordo dell’ex moglie riguardava solo il relativo ammontare. Trattasi difatti di una tesi soggettiva non supportata da prove concrete e che cozza oltretutto con la successiva frase della clausola, che stabiliva che le modalità di pagamento del capitale sarebbero (comunque) state da definire con lei. Aggiungasi che, giusta quanto rilevato dal primo giudice, l’esistenza di un simile accordo fra i coniugi non è stato confermato neppure dall’appellante nel suo interrogatorio, e che tale accertamento è rimasto incontestato in questa sede, sicché l’ammissibilità di un pagamento anticipato neppure risulta dimostrata (senza necessità di approfondire ulteriormente le argomentazioni della parte appellata relative all’art. 81 cpv. 1 CO e al momento di insorgenza dell’obbligazione alimentare). In definitiva, le censure dell’appellante concernenti l’art. 86 CO non possono essere seguite. Non occorre pertanto vagliare ulteriori temi quali l’asserita regolarità dei pagamenti o il loro importo, il presunto abuso della carta di credito e il mancato rilascio di una quietanza da parte dell’appellata ai sensi dell’art. 86 cpv. 2 CO, che non hanno quale conseguenza l’ammissione di una valida dichiarazione di imputazione ex art. 86 cpv. 1 CO nel senso auspicato dall’appellante. Si dovrà piuttosto esaminare se e quali accordi sussistessero in relazione ai pagamenti in esame e sussidiariamente verificare quale debito dovesse legalmente ritenersi pagato con i noti sette versamenti in applicazione dell’art. 87 CO, sulla base dell’ordine stabilito ai relativi cpv. 1-3 (con priorità ai debiti scaduti). Il tema verrà affrontato qui di seguito sulla base delle censure appellatorie, premesso già sin d’ora che AO1, rispondendo alla menzionata domanda n. 59 in occasione del suo interrogatorio, ha semplicemente dichiarato che determinati pagamenti fatti in passato dall’ex marito erano stati dedotti dal suo credito

riferito alla donazione, senza escludere ulteriori detrazioni e in particolare la computazione a tale credito dei sette pagamenti qui in oggetto (come da lei sempre sostenuto in causa).

E. 12

L'appellante ritiene che, anche qualora non si dovesse ammettere l'applicazione dell'art. 86 cpv. 1 CO, i suoi pagamenti non sarebbero imputabili ad altri debiti (segnatamente a quello derivante dalla donazione di cui al doc. F), di cui la controparte (gravata dall'onere della prova) non avrebbe dimostrato l'esistenza. Egli rimprovera al Pretore in primo luogo di non aver tenuto conto di una serie di argomentazioni contenute ai pti. 5.1, 5.2 e 6 delle sue conclusioni, e in particolare del fatto che l'importo di fr. 1'650'000.- di cui alla dichiarazione del 28 gennaio 2000 (doc. 5) non sarebbe stato fondato su un animus donandi e sarebbe stato già compreso nell'importo della donazione di fr. 4'000'000.- di cui alla convenzione del 1° febbraio 2000 (doc. F), rispettivamente non costituirebbe un obbligo di donazione supplementare e non sarebbe stato restituito dalla controparte. L'appellante prosegue sostenendo che la stipulazione della convenzione di separazione dei beni a liquidazione del precedente regime matrimoniale (di partecipazione agli acquisti) del 1° dicembre 2000 (doc. 6) e l'avvenuto pagamento della cifra ivi pattuita di fr. 800'000.- (che costituiva il saldo di quanto ancora dovuto all'ex moglie, cfr. doc. L) avevano comportato la tacitazione di ogni pregresso rapporto di dare/avere, ivi compresi gli accordi di cui ai doc. F e 5, come sarebbe attestato sia dal doc. 6 (pto. 6) che dalla successiva convenzione di divorzio di cui al doc. E (ritenuto che gli "accordi separati" menzionati al relativo pto. 6 erano specificati nell'Addendum prodotto nel plico doc. L, riferito esclusivamente al pagamento residuo dell'importo pattuito nella convenzione di liquidazione del regime matrimoniale). Tant'è che dopo la (pacifica) ricezione di tale importo la controparte non avrebbe sollevato riserve né menzionato o sollecitato (personalmente o per il tramite del suo patrocinatore avv. M_____ P_____) il pagamento di un asserito saldo riferito a pregressi impegni di donazione (malgrado ella, come riferito dalla teste N_____ G_____, non si facesse scrupolo a sollecitare ingenti pagamenti) e anzi avrebbe restituito la cartella ipotecaria ricevuta a garanzia delle sue pretese. Sarebbero stati tali comportamenti a legittimamente indurre il teste avv. A_____ F_____ a confidare nell'assenza di ulteriori pretese, rispettivamente nel "carattere omnicomprensivo della quietanza data dal collega". L'appellante rileva altresì, a supporto della propria tesi, che la controparte non sarebbe neppure stata in grado di indicare quanto le sarebbe ancora dovuto e di presentare un computo al netto delle ingenti somme documentate nella sentenza, rispettivamente degli ingenti pagamenti da lei ricevuti dal 2000 al 2017 - attestati dal conteggio doc. P, non contestati dalla medesima al momento della sua visione (cfr. teste N_____ G_____) e neppure seriamente confutati in sede di interrogatorio - ammontanti a € 4'600'000.- dopo il divorzio e a € 3'323'781.- tra il 1° febbraio 2000 e il 31 marzo 2006. L'appellante evidenzia infine l'asserita inattendibilità delle dichiarazioni effettuate dalla controparte e da J_____ M_____ in occasione delle loro audizioni, alla luce del loro astio e del loro agire concertato tendente all'avvio di procedure esecutive nei suoi confronti nonché del loro interesse alla causa, tenuto altresì conto delle falsità espresse in tale occasione relativamente alla visione dei conteggi doc. I e doc. P, smentite dalla teste N_____ G_____.

E. 13

Ora, le argomentazioni che l'appellante sostiene di avere esposto nelle sue conclusioni ma che non figurano nella decisione di prima sede non possono essere qui considerate, dal momento che egli non contesta il rimprovero pretorile di averle presentate tardivamente ai

sensi dell'art. 229 CPC. Pertanto, la sua censura secondo cui l'importo di fr. 1'650'000.- non costituisce una donazione e/o facesse parte della somma donata di fr. 4'000'000.- è irricevibile (oltre che inconciliabile con il tenore del doc. F, che menziona entrambi gli importi come dovuti). Lo stesso dicasi per le menzioni al comportamento dell'avv. M_____ P_____ e al doc. Y, contenute in una semplice trascrizione di alcuni passaggi delle sue conclusioni (considerato oltretutto che il Pretore aveva estromesso tale documento dagli atti con ordinanza 11 marzo 2021). In aggiunta a ciò, l'appellante non contesta la ripartizione dell'onere della prova operata dal Pretore, dovendosi qui ribadire che, seppur spettasse alla convenuta dimostrare l'insorgere dei crediti da lei rivendicati, incombeva invece all'attore provare i relativi fatti ostativi o estintivi, ovvero quelli che eventualmente attestino la mancata insorgenza, la decadenza o l'inesigibilità delle pretese in questione, quali ad esempio un vizio di volontà, oppure la loro estinzione o prescrizione (DTF 141 III 241 consid. 3.1, 130 III 321 consid. 3.1, 128 III 271 consid. 2a/aa). Nel caso concreto, posto che l'insorgere dei due debiti di fr. 1'650'000.- e di fr. 4'000'000.- di cui al doc. 5 e al doc. F deve ritenersi assodato in questa sede, incombeva dunque all'appellante l'onere di dimostrare che essi non potessero più essere presi in considerazione (e non alla convenuta quello di dimostrare la mancata estinzione), e di sopportare le conseguenze della mancata prova (art. 8 CC). Ritenuto che la prescrizione non è più tematizzata nell'impugnativa, restano pertanto da esaminare le ipotesi dell'eventuale superamento dei suddetti accordi a seguito della convenzione di liquidazione del regime matrimoniale di cui al doc. 6 e dell'eventuale decadenza/estinzione dei relativi debiti, e la contrapposta tesi della parte appellata relativa alla loro sussistenza e all'accordo sulla loro rateizzazione unitamente ai contributi alimentari.

E. 14

Per quanto riguarda la convenzione di separazione dei beni, siglata il 1° dicembre 2000, essa si limita a stabilire che l'importo pattuito di fr. 800'000.- si riferisce alla liquidazione del precedente regime dei beni della partecipazione agli acquisti (doc. 6, pti. 5 e 6; v. anche gli art. 205 seg. CC, segnatamente l'art. 215 CC), senza menzionare (come sarebbe stato opportuno, se si volesse seguire la tesi dell'appellante) il superamento o annullamento dei debiti precedentemente contratti con la dichiarazione doc. 5 e la convenzione doc. F (posto che le donazioni entrano a far parte dei beni propri, art. 198 cifra 2 CC). Peraltro, tali debiti non erano garantiti dalla cartella ipotecaria menzionata nel gravame (costituita a tutela del credito di fr. 800'000.- e successivamente restituita, cfr. teste avv. A_____ F_____, verbale del 23 settembre 2022, p. 2, rr. 19-22) bensì, secondo quanto emerge dallo stesso doc. F, da 30 certificati azionari della V_____ LTD (questione che l'appellante non menziona né approfondisce nel suo gravame). Inoltre, la convenzione di divorzio del 28 febbraio 2006 (doc. E), come già osservato dal Pretore e non contestato in maniera convincente dall'appellante, menzionava separatamente al pto. 6a “ l'atto di separazione dei beni ” allegato all'istanza di divorzio, ovvero la convenzione di liquidazione del precedente regime matrimoniale (doc. 6), e al pto. 6b “ accordi separati sottoscritti precedentemente alla presente convenzione ” che codificavano i rapporti di dare e avere fra le parti e restavano ancora in vigore. Ovvero, essa attestava l'esistenza e la validità di accordi ulteriori oltre a quello relativo alla separazione dei beni verosimilmente identificabili nei doc. F e 5, senza che l'appellante abbia fornito una convincente spiegazione alternativa. D'altronde, e contrariamente a quanto da lui preteso, l'Addendum figurante nel doc. L (non menzionato nella convenzione di divorzio e sottoscritto l'11 luglio 2006, ovvero svariati mesi più tardi) non risulta essere una precisazione del suddetto pto. 6b e dunque di tutti i

rapporti di dare/avere ancora pendenti, bensì regolava e precisava altre questioni, e in particolare quantificava al 30 giugno 2006, tenuto conto degli interessi maturati, il computo complessivo di quanto dovuto in virtù della convenzione di separazione dei beni del 1° dicembre 2000 (fr. 800'000.- + fr. 5'000.- per ogni mese di ritardo, per complessivi fr. 1'117'500.-). L'appellante poi non si confronta con la decisione di prima sede nella misura in cui non prende posizione né sui vari versamenti da lui effettuati in favore dell'ex moglie dopo l'avvenuto saldo di 800'000.- possibilmente riconducibili ai suddetti debiti di cui ai doc. F e 5, né (se non vagamente e in maniera tardiva e inammissibile nella replica spontanea) sulle dichiarazioni testimoniali di J_____ M_____ attestanti che nel 2015 il debito relativo alla donazione sussisteva ancora e avrebbe dovuto essere saldato unitamente ai versamenti mensili per alimenti suoi e della madre (v. anche interrogatorio della convenuta, verbale del 5 maggio 2022, p. 6 rr. 249-251), né sull'affermazione del teste avv. A_____ F_____ secondo cui in relazione a vari aspetti le parti si accordavano in separata sede senza coinvolgere i propri legali, né sulle risultanze istruttorie menzionate dal Pretore (doc. 20, doc. 23, teste N_____ G_____ e interrogatorio di AO1) comprovanti i numerosi solleciti a vario titolo avanzati dalla convenuta (cfr. decisione impugnata, p. 11 par. 2-4 e par. 5, p. 12 par. 3 e par. 5). Tutti questi elementi, non sconfessati dall'impugnativa (che al riguardo si rivela insufficientemente motivata), non possono essere sovvertiti dalla diversa opinione espressa dall'allora patrocinatore dell'attore avv. A_____ F_____ nella sua audizione testimoniale e nel doc. L in rappresentanza del suo cliente, fondata su supposizioni non dimostrate, né dalla semplice contestazione dell'attendibilità delle dichiarazioni di J_____ M_____ o AO1 (da apprezzare con prudenza, ma non per questo prive di valore probatorio, ritenuto oltretutto che l'impugnativa non fa emergere particolari contraddizioni nelle dichiarazioni testimoniali di J_____ M_____ né propone sufficienti elementi concreti a sostegno della sua asserita parzialità). Lo stesso dicasi per le argomentazioni riferite agli ingenti importi che l'appellante avrebbe negli anni elargito in favore della controparte e per le dichiarazioni di N_____ G_____ relative all'assenza di serie contestazioni dei suoi conteggi da parte della convenuta (non essendo dimostrato che tali pagamenti avessero estinto i debiti di cui ai doc. F e 5 prima dei sette versamenti qui in esame, o quelli oggetto di esecuzione), o all'assenza di conteggi chiari dell'ex moglie. La poca chiarezza delle causali dei vari pagamenti e l'incertezza relativa ai debiti residui comportano difatti l'onere per l'appellante di sopportare le conseguenze della mancata prova delle sue tesi.

E. 15

Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere respinto nella misura della sua ricevibilità, con conseguente conferma della decisione impugnata.

E. 16

Le spese giudiziarie di seconda sede seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono fissate sulla base di un valore litigioso di fr. 161'717.80. Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 7'000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell'art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell'IVA, sono pure quantificate in fr. 7'000.-. Per questi motivi, richiamati l'art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L'appello 16 maggio 2024 di AP1 è respinto nella misura della sua ricevibilità. 2. Le spese processuali della procedura d'appello, di fr. 7'000.-, sono a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 7'000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - avv. PA1 , Via N_____ ,

Lugano ; - avv. ti PA2 e PA3, H_____ SA, U_____ __/__, Zü_____ . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.